

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU.FC)****Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303**

Oggetto: PR24DM178 | FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN
SISTEMA DI ABLAZIONE A CAMPO PULSATO, COMPRENSIVO DI TUTTI I
MATERIALI DI CONSUMO, ACCESSORI E RELATIVA MANUTENZIONE E
FORMAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
(ASU.FC) PER UN PERIODO DI 12 MESI

LOTTO 1: CIG _____

tra

l' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU.FC"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU.FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche "*Contraente*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "*Parti*".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU.FC n. _____ dd. _____, è stata indetta

[illegible]

	prodotti oggetto del presente Contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle	
	condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Contratto e nel Capitolato	
	tecnico della gara allegati alla procedura in oggetto.	
	Tutto ciò premesso	
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1) - Premesse	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto.	
	Art. 2) - Oggetto	
	1. Il Contratto disciplina l’affidamento della fornitura in comodato d’uso gratuito	
	di un sistema di ablazione a campo pulsato, comprensivo di tutti i materiali di	
	consumo, accessori e relativa manutenzione e formazione dell’Azienda Sanitaria	
	Universitaria Friuli Centrale (ASU.FC) per un periodo di 12 mesi (PR24DM178).	
	2. La fornitura di cui trattasi è articolata in un unico lotto, specificato nel	
	Capitolato tecnico, corrispondente ai prodotti oggetto della gara con indicazione	
	delle quantità e dei requisiti prescritti.	
	3. I fabbisogni, da ritenersi presunti, della fornitura del lotto sono anch’essi	
	indicati nel Capitolato tecnico di gara.	
	Art. 3) – Modalità di esecuzione della fornitura ed obblighi del Contraente	
	1. Il Contraente si obbliga a garantire per l’intera durata del Contratto la fornitura	
	in oggetto alle condizioni stabilite nel presente Contratto.	
	2. Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il	
	termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, emesso per le singole	
	commesse.	
	3. Gli ordini non devono essere vincolati da un minimo d’ordine o imputazione di	

	spese di trasporto.	
	4. I prodotti aggiudicati devono essere confezionati in modo tale da garantire la	
	corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, e, ove non	
	diversamente specificato, al momento della consegna dovranno avere un periodo	
	di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.	
	5. La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali	
	normalizzati delle dimensioni di base di 120x80cm il cui ingombro in altezza non	
	dovrà essere superiore a 120cm da terra (anche “in seconda”, ossia un pallet	
	sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo di altezza di 120cm). I pallets	
	utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso ed	
	alle caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari	
	dei bancali utilizzati per la consegna.	
	6. Il Contraente che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale	
	richiesto nei termini di cui al punto 2 del presente articolo, dovrà darne	
	comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal	
	ricevimento dell'ordine, e quindi concordare comunque col servizio stesso i	
	tempi di consegna.	
	7. Il Contraente deve garantire un sistema di emissione delle conferme d'ordine	
	via email; a fronte di ogni ordine ricevuto il Contraente dovrà inviare un	
	documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna	
	previsti per ciascuna linea d'ordine.	
	8. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore	
	(es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato,	
	sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea	
	commercializzazione), il Contraente dovrà comunicare al Servizio/Ufficio	

	competente di ASU.FC la sopravvenuta indisponibilità degli stessi, prima di	
	ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della	
	problematica, indicando chiaramente:	
	<ul style="list-style-type: none">la denominazione del prodotto,	
	<ul style="list-style-type: none">il periodo di indisponibilità previsto,	
	<ul style="list-style-type: none">la causa di indisponibilità.	
	9. Per sopperire alla carenza temporanea, il Contraente potrà proporre un	
	prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo, che verrà valutato	
	dal Servizio/Ufficio competente di ASU.FC. Non verranno accettate consegne di	
	prodotti alternativi non autorizzate da ASU.FC.	
	10. In caso di mancata tempestiva comunicazione, ASU.FC applicherà la clausola	
	penale come previsto dall'art. 11 del presente Contratto.	
	Art. 4) – Determinazione del prezzo	
	1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura	
	fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà essere addebitata in fattura a norma di	
	legge.	
	Art. 5) - Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo	
	1. I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base	
	all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono	
	sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà	
	subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale,	
	dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi di ASU.FC.	
	3. Qualsiasi possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità	
	degli stessi è disciplinata dall'art. 120 D.lgs 36/2023.	
	4. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari	

	condizioni di natura oggettiva, a decorrere dal secondo anno di vigenza	
	contrattuale, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo	
	dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono	
	aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle	
	prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa	
	riferimento agli indici dei prezzi al consumo (indice ISTAT).	
	2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
	concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU.FC. L'eventuale	
	adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
	presentazione dell'istanza di revisione.	
	Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.	
	3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
	diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non	
	potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
	all'atto della presentazione dell'offerta.	
	Art. 6) - Innovazione tecnologica e sostituzioni di prodotto	
	1. Qualora nel corso della durata del presente Contratto siano apportate	
	variazioni sostanziali nella disponibilità o produzione di quanto aggiudicato o	
	vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse	
	essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo	
	rispetto a quello aggiudicato, il Contraente dovrà proporre ad ASU.FC la	
	sostituzione/aggiornamento tecnologico del prodotto aggiudicato, specificando	
	le ragioni alla base della richiesta/proposta di sostituzione.	
	2. A corredo della richiesta il Contraente dovrà produrre:	
	- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;	

	- dichiarazione di conformità CE;	
	- scheda tecnica;	
	- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il dispositivo	
	offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le caratteristiche tecniche e	
	funzionali - nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli	
	tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.	
	3. Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le	
	eventuali caratteristiche superiori del dispositivo proposto in aggiornamento/	
	sostituzione.	
	4. Il dispositivo proposto in aggiornamento tecnologico/sostituzione dovrà	
	rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara,	
	avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche	
	equivalenti o migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il	
	dispositivo offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal	
	medesimo fabbricante del dispositivo aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica	
	soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà	
	sovrapporsi ad altre tipologie di dispositivi presenti nella presente procedura di	
	gara.	
	5. Il Contraente si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto	
	necessario da ASU.FC.	
	6. Il Contraente sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle	
	medesime condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime	
	condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle	
	oggetto di aggiudicazione.	
	7. ASU.FC analizzerà la proposta di aggiornamento tecnologico/sostituzione e	

	renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica; ASU.FC si	
	riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in	
	aggiornamento/sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la	
	richiesta, della congruità della documentazione presentata e della verifica che	
	tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o	
	superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo	
	medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.	
	8. Il Contraente dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa	
	tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso di ASU.FC utili e	
	necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione	
	dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo	
	di validità del Contratto.	
	Art. 7) - Durata della fornitura e modifiche del contratto in fase di	
	esecuzione	
	1. Il presente Contratto ha durata di 12 mesi dalla data di collaudo del sistema	
	oggetto della fornitura e si intenderà concluso in ogni caso, qualora sia esaurito	
	l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto.	
	2. Si rimanda al paragrafo n. 3.3 del Disciplinare di gara.	
	Art. 8) - Collaudo	
	1. Il collaudo verrà effettuato dalla S.O.C. Ingegneria Clinica secondo le normative	
	vigenti e le procedure ASU.FC vigenti.	
	2. ASU.FC si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica	
	ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la	
	rispondenza della fornitura a quanto richiesto nella documentazione di gara,	
	nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.	

	3. Il collaudo, quale verifica di funzionalità del sistema, è inteso a verificare la	
	corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative delle stesse con la	
	documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche	
	tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.	
	4. In caso di esito favorevole del collaudo, il sistema verrà considerato a tutti gli	
	effetti ideoneo ed operativo e verrà redatto apposito Verbale di Collaudo o	
	documento equivalente, firmato dal Referente tecnico di ASU.FC.	
	5. In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale verrà considerata quale	
	"Data di accettazione della fornitura". Il regolare collaudo non esonera il	
	Contraente da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano	
	emersi al momento del collaudo definitivo del sistema.	
	6. In caso di esito negativo del collaudo, il Contraente si impegna a sostituire	
	l'intero sistema entro il termine perentorio prescritto per la consegna, pena	
	l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo n. 11.	
	Art. 9) – Risoluzione	
	1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., ASU.FC potrà procedere alla	
	risoluzione del Contratto nei seguenti casi:	
	a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi	
	contrattuali, nei termini di cui al presente Contratto;	
	b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Contraente	
	della fornitura in argomento;	
	c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura,	
	stabiliti o concordati con ASU.FC;	
	d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il	
	regolare svolgimento della fornitura;	

	e) cessione totale o parziale del Contratto;	
	f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge	
	136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui	
	le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste	
	italiane Spa;	
	g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento	
	recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del	
	D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;	
	h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.	
	i) nei casi di cui all'art. 122, c.2 del D. Lgs. 36/2023.	
	2. Nell'ipotesi di cui al punto 1 a) ASU.FC assegna al Contraente un termine, che,	
	salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi,	
	entro i quali il Contraente deve eseguire le prestazioni o presentare le proprie	
	controdeduzioni adducendo le ragioni del ritardato adempimento, dell'inesatto	
	adempimento o dell'inadempimento rilevati. In caso di inutile decorso del	
	termine concesso o nell'ipotesi di valutazione negativa delle predette deduzioni	
	ovvero se l'inadempimento permane, il Contratto è risolto di diritto ai sensi	
	dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse solamente le ipotesi di	
	inadempimento per cause di forza maggiore non imputabili al Contraente.	
	3. Nell'ipotesi di inadempienze non gravi, cioè tali da non compromettere la	
	regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate da ASU.FC al	
	Contraente. In ogni caso ASU.FC si riserva il diritto di procedere alla risoluzione	
	del Contratto.	
	4. ASU.FC si riserva inoltre il diritto di indire una nuova procedura o di rivolgersi	
	all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultata seconda migliore	

	offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese	
	sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. L'affidamento a	
	terzi, in caso di risoluzione del Contratto, verrà comunicato al Contraente	
	inadempiente.	
	5. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al	
	Contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Contraente	
	inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di	
	legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	6. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto	
	da parte del Contraente aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.	
	7. La risoluzione del Contratto comporta l'incameramento della cauzione	
	definitiva e/o la possibilità per ASU.FC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c.,	
	oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e	
	delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro Operatore	
	Economico.	
	Art. 10) – Recesso	
	1. È facoltà di ASU.FC di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal	
	presente Contratto a seguito di mutamenti nei protocolli aziendali, ovvero nel	
	caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli	
	approvvigionamenti dei beni, a titolo esemplificativo l'eventuale intervenuta	
	aggiudicazione di procedura avente ad oggetto la medesima fornitura espletata	
	da parte della Centrale di committenza.	
	2. ASU.FC potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in	
	forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura	
	tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o	

	qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive	
	regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la	
	prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 3 mesi,	
	secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.	
	Art. 11) - Penali	
	1. Nell'ipotesi in cui il Contraente effettui, in ritardo sul termine stabilito, la	
	consegna o sostituzione di prodotti o parte di essi risultati essere difettosi per	
	cause non imputabili ad ASU.FC, tanto da comportare l'impossibilità di utilizzo	
	dei prodotti di cui trattasi, per l'uso previsto, ASU.FC, a seguito di formale	
	contestazione al Contraente applicherà, ai sensi dell'art. 1382 cc., le seguenti	
	penali:	
	• addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di	
	ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del	
	10% del valore del Contratto, IVA esclusa;	
	• addebito degli eventuali danni;	
	• addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per	
	mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i	
	termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto, IVA esclusa;	
	• addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per la	
	consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente	
	autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto IVA	
	esclusa;	
	2. ASU.FC, per l'applicazione delle penali, provvederà ad emettere apposite note	
	di addebito decurtando l'importo del corrispettivo convenuto in sede di	
	pagamento dello stesso.	

	3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati, per qualsiasi motivo, ASU.FC. si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.	
	4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ASU.FC a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale ASU.FC potrà risolvere il Contratto.	
	Art. 12)- Manleva	
	1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente stesso quanto da ASU.FC, e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	Art. 13) – Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore	
	1. Il Contraente si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne ASU.FC dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati.	

	2. Il Contraente dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da	
	eventuali azioni esperite nei confronti di ASU.FC in relazione ai beni forniti e ai	
	servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne ASU.FC dagli oneri	
	eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni	
	a cui essa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.	
	3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al presente comma	
	tentata nei confronti di ASU.FC, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento	
	del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare	
	la risoluzione di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il	
	diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex	
	art. 1382 c.c..	
	Art. 14) - Garanzia e responsabilità della fornitura	
	1. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto	
	riconducibile alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del	
	Contraente, inoltre devono essere conformi alle norme vigenti in campo	
	nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione,	
	all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai	
	requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché	
	ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.	
	2. In particolare i prodotti dovranno:	
	• essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia	
	di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;	
	• essere conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) 2017/745 ed	
	eventuali successivi atti e provvedimenti nazionali e regionali attuativi;	
	• essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative,	

	regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto	
	della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione,	
	all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai	
	requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti	
	quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata	
	del presente Contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> • rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio previste dalla 	
	normativa vigente e applicabile;	
	3. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura	
	di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul	
	confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. La confezione esterna	
	dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il	
	peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in	
	materia di sicurezza.	
	4. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti o nell'ipotesi in cui a seguito degli	
	accertamenti effettuati i prodotti non risultassero conformi alle caratteristiche	
	indicate nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata, il Contraente sarà	
	obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni	
	lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.	
	5. Il mancato adempimento degli obblighi in capo al Contraente potrà	
	determinare l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 11 e costituisce	
	causa di risoluzione del Contratto.	
	6. Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto	
	di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute	
	pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il Contraente è obbligato, a propria	

	cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari dalla data del	
	provvedimento di ritiro.	
	7. In particolare, qualora nel corso della validità del presente Contratto, si	
	verificasse l’emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene	
	alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il	
	Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla tenuta	
	disposizione, senza aumento di prezzo. Inoltre, il Contraente è tenuto a rinnovare	
	e trasmettere ad ASU.FC le certificazioni (conformità e CE) laddove le stesse	
	dovessero scadere durante il periodo di validità del Contratto.	
	8. ASU.FC si riserva di agire nei confronti del Contraente per il recupero degli	
	eventuali costi sostenuti, a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi	
	difettoso per ragioni di sicurezza.	
	Art. 15) – Controlli di qualità e quantità	
	1. ASU.FC, tramite i propri incaricati, effettuerà in qualsiasi momento controlli di	
	qualità e quantità a campione della merce consegnata durante il periodo di	
	fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza dei prodotti	
	forniti.	
	2. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Contraente nell’ipotesi	
	in cui i relativi dati dovessero risultare difforni da quanto previsto dal Capitolato	
	Tecnico di gara e dall’offerta presentata.	
	3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la	
	regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi da parte del Contraente,	
	certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo	
	tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni,	
	modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali	

	leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti	
	giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.	
	4. La presa in consegna dei beni forniti dal Contraente non comporta	
	l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Agli effetti dei requisiti qualitativi	
	della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della	
	consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione da parte di ASU.FC, che si	
	riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo	
	utilizzo della merce consegnata.	
	5. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza	
	alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno	
	tenuti a disposizione del Contraente e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio	
	originale.	
	6. In ogni momento, potrà essere verificata la corrispondenza delle	
	caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche	
	dichiarate dal Contraente in sede di partecipazione alla procedura di gara. Anche	
	gli imballaggi che, a giudizio del personale di ASU.FC, presentassero difetti	
	saranno rifiutati e il Contraente dovrà provvedere, nei termini indicati dalla	
	richiesta, alla loro sostituzione.	
	7. ASU.FC metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà	
	il deposito per complessivi 7 giorni lavorativi. Qualora il Contraente non	
	provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 giorni solari consecutivi	
	dalla ricezione della segnalazione, ASU.FC potrà procedere allo smaltimento dei	
	prodotti a spese del Contraente, dandone ulteriore preventiva comunicazione	
	scritta.	
	8. Il Contraente dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in	

	eccedenza e non accettati, concordando con ASU.FC le modalità del ritiro. Il	
	Contraente non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il	
	deterioramento che la fornitura potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7	
	giorni lavorativi di deposito garantiti.	
	9. ASU.FC si riserva inoltre, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della	
	fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara,	
	di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:	
	• alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti	
	consegnati con quanto dichiarato e offerto dal Contraente,	
	• all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto	
	ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.	
	10. Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati	
	discrezionalmente da ASU.FC. Eventuali spese per l'effettuazione dei test di	
	verifica sui prodotti offerti saranno interamente a carico del Contraente.	
	11. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una	
	tempestiva sostituzione, entro 30 giorni solari, ASU.FC avrà la facoltà di	
	procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese	
	con addebito al Contraente inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza	
	possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in	
	ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.	
	Art. 16) – Cessione del contratto e cessione dei crediti	
	1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità secondo quanto disposto	
	dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del	
	Contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive	
	dell'esecutore del Contratto di cui all'art. 119 di cui sopra.	

	2. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla L. 52/1991 e dell’art. 120 c. 13 e c. 14 del D.Lgs. 36/2023.	
	Art. 17) – Subappalto	
	1. Il Contraente affida all’Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____) avente sede legale in _____, n. ____ – _____, in qualità di subappaltatore, l’esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto _____ .	
	2. Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	3. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ASU.FC dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.	
	Art. 18) – Fallimento, liquidazione e procedure concorsuali	
	1. Nell’ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, ASU.FC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art. 124 c. 4. D.Lgs. 36/2023.	
	2. È fatto salvo il diritto di ASU.FC. di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.	
	Art. 19) - Tracciabilità dei pagamenti	
	1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU.FC e alla	

	Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine – della notizia di	
	inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del Contratto.	
	4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ – cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	
	6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU.FC.	
	7. Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto	
	aggiuntivo.	
	Art. 20) – Fatturazione e pagamenti	
	1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
	il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	

	ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
	55/2013).	
	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU.FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella successiva Lettera di affidamento.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	ASU.FC Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di	
	Affidamento.	
	3. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	
	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell’apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell’ordine N.S.O.	
	4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU.FC verificherà la	
	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 21) – Patto di integrità	
	1. Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai	
	principi di lealtà, correttezza e trasparenza secondo quanto previsto dalla L.	

	190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/2013 ed anche alle disposizioni contenute nel	
	Codice di Comportamento adottato da ASU.FC e pubblicato sulla sezione	
	Amministrazione Trasparente del sito www.asufc.sanita.fvg.it .	
	2. Il Contraente si impegna a segnalare ad ASU.FC. qualsiasi tentativo di turbativa	
	o irregolarità ed anche qualsiasi comportamento illecito o contrario alla	
	normativa in materia di anticorruzione o che integri una fattispecie delittuosa	
	prevista e punita dal codice penale, nella fase di esecuzione del Contratto, da parte	
	di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative	
	alla gara in oggetto.	
	3. La mancata comunicazione di quanto previsto al comma 2 è causa di	
	risoluzione del Contratto.	
	Art. 22) – Trattamento dei dati personali	
	1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto	
	delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati	
	personali e di quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii “Codice della	
	Privacy”.	
	Art. 23) - Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali	
	1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola	
	esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che	
	dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ – cap. _____ (_____).	
	Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente	
	Contratto ed agli indirizzi:	
	email: _____	
	PEC: _____	
	<i>Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo</i>	

	2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all’art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
	36/2023 e art. 3 dell’Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell’imposta	
	di bollo nella misura di € _____ (euro _____/00). Il versamento dell’imposta	
	di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel	
	Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il	
	modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).	
	<i>Se non tenuto al pagamento dell’imposta di bollo</i>	
	2. Il presente Contratto è non assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo,	
	ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd. “Codice del Terzo Settore”.	
	Art. 24) – Controversie	
	1. Eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e	
	sull’esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 25) – Rinvio a norme	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	
	alle previsioni del codice civile in materia.	
	Art. 26) - Disposizioni fiscali	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro	
	_____./____) I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d’uso a cura della parte	
	diligente ai sensi dell’art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	

	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con sede legale in Via	
	Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	

cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e

Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (____), C.F./P.IVA _____

_____ - _____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto

applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i

seguenti articoli: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) 14), 15), 16), 17), 18),

19), 20), 21), 22), 23), 24) del presente Contratto.

Sottoscritto digitalmente

.....

.....

.....

[illegible]

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 08/09/2025 17:49:46

IMPRONTA: 12C23461E28AF1F2D7E335C3B88996F71D8EE8A4F98945C70BFB6303FE43F217
1D8EE8A4F98945C70BFB6303FE43F217A4633D1AB6663219D55A877E5AC90FD1
A4633D1AB6663219D55A877E5AC90FD1F57ADE976648CACFAB9C9F2C55E4DEC2
F57ADE976648CACFAB9C9F2C55E4DEC258016F8B12809BD00249A7C8332FA516